

SOCIETÀ E CONTRATTI

di **SABATINO PIZZANO****Ateco 2025: le indicazioni del Fisco e del Registro delle Imprese**

Con la risoluzione 8.04.2025, n.24/E l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti della transizione alla nuova classificazione delle attività economiche sulla gestione degli adempimenti fiscali. Indicazioni utili giungono anche dal Registro delle Imprese.

Dal 1.04.2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, con implicazioni dirette su dichiarazioni fiscali e pratiche amministrative.

Con la risoluzione 8.04.2025 n. 24/E, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato gli effetti operativi della transizione dal punto di vista degli adempimenti di natura fiscale: come prima cosa, viene precisato che **non è necessario presentare alcuna dichiarazione di variazione dati Iva** ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 633/1972, né ai sensi dell'art. 7, c. 8 D.P.R. 605/1973. Inoltre, viene precisato che **i contribuenti possono verificare in autonomia il codice Ateco "aggiornato"**, accedendo alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale - Consultazioni - Anagrafica).

Dal 1.04.2025, ogni atto o dichiarazione fiscale deve riportare obbligatoriamente il nuovo codice Ateco 2025.

Pertanto, i soggetti che presentano una prima dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'attività dovranno utilizzare fin da subito i nuovi codici. Questo vale anche per specifici adempimenti legati a normative settoriali, come nel caso della comunicazione per accedere al credito d'imposta ZES unica.

Diverso è il canale da utilizzare a seconda della tipologia di contribuente: le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono trasmettere la variazione attraverso la piattaforma ComUnica di Unioncamere, mentre tutti gli altri operatori devono avvalersi dei modelli dichiarativi messi a disposizione dall'Agenzia (AA5/6, AA7/10, AA9/12 o ANR/3 a seconda dei casi).

Un passaggio tecnico degno di attenzione riguarda la **compilazione della dichiarazione Iva 2025** presentata dal 1.04.2025: è ammessa l'indicazione sia del vecchio che del nuovo codice Ateco, a patto di barrare la casella **"Situazioni particolari"** con il codice 1, come precisato dalla stessa Agenzia nella FAQ pubblicata il 5.03.2025.

Parallelamente, anche il Registro delle Imprese, dal 1.04.2025, ha avviato **l'aggiornamento automatico dei codici Ateco per tutte le attività già registrate**, mantenendo comunque in archivio i precedenti codici 2007-2022. Tale aggiornamento si basa sulla tabella tecnica definita dall'Istat, pubblicata nella sezione **"Strumenti per l'implementazione operativa"** del sito istituzionale dell'Istituto. Le nuove imprese iscritte dopo il 1.04.2025 saranno invece direttamente classificate secondo i codici Ateco 2025.

Se un'impresa non dovesse ritenere appropriato all'attività svolta il codice Ateco assegnato automaticamente, può chiedere la modifica attraverso il servizio gratuito **"Rettifica Ateco 2025"**, disponibile dal 15.04.2025 al 30.11.2025 sul sito <https://rettificaateco.registroimprese.it>. I requisiti per poter accedere a questa rettifica sono piuttosto rigorosi: l'impresa deve risultare attiva, non cancellata, non cessata, senza procedure concorsuali in corso e deve essere già stata riclassificata in tutte le unità locali. Inoltre, il codice Ateco 2007/2022 originario deve corrispondere a più codici Ateco 2025 secondo la tavola di raccordo bidirezionale dell'Istat. Non possono accedere al servizio le imprese che abbiano già presentato una richiesta di rettifica o altra pratica di modifica dell'attività. La domanda può essere inviata una sola volta per ciascuna impresa, anche se distribuita su più Province: in tal caso deve essere unica e comprensiva di tutte le sedi interessate. Va sottolineato, infine, che questa richiesta non costituisce una pratica di Comunicazione Unica, ma deve essere compilata esclusivamente attraverso il portale dedicato.